

STATUTO

Articolo 1

E' costituita la associazione denominata

HEIRs – HAPPINESS, ECONOMICS AND INTERPERSONAL RELATIONS

La associazione ha sede in Milano, Dipartimento di Economia Politica, Piazza Ateneo Nuovo 1, 20126

Articolo 2

La associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

La associazione ha carattere culturale e sociale e non ha scopo di lucro.

L'associazione ha lo scopo di contribuire alla formazione della persona umana attraverso la promozione e lo sviluppo del pensiero economico. In particolare, l'associazione si prefigge di sviluppare le ricerche relative al rapporto tra benessere, felicità e dimensione interpersonale, sia dal punto di vista teorico che nelle implicazioni di politica economica e sociale.

Nell'ambito dello scopo suddetto la associazione sara' libera di svolgere e favorire ogni e qualunque attivita' ritenuta opportuna e in particolare e a titolo esemplificativo:

- organizzare convegni, seminari, corsi di formazione anche in collaborazione con centri culturali;
- promuovere, organizzare e gestire eventi culturali in genere,
- svolgere attivita' editoriale tramite stampa o tramite mezzi informatici (internet);
- stipulare convenzioni con enti e imprese;
- svolgere attivita' di orientamento nell'ambito educativo e professionale.

Articolo 4

Per perseguire i propri scopi, la associazione con delibera dell'organo amministrativo, puo' concludere convenzioni con associazioni locali, nazionali o internazionali che operino per il raggiungimento di scopi affini o complementari a quelli gia' indicati all'articolo 3 e ad esse aderire quale associato.

Puo' inoltre chiedere e accettare contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici e privati.

Articolo 5

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 uno gennaio e chiude il 31 trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 6

Il numero dei soci e' illimitato.

Possono associarsi persone fisiche, enti, persone giuridiche, associazioni, movimenti, centri culturali e centri studi che possiedono un interesse o una formazione in ambito economico.

La domanda di ammissione deve essere presentata al consiglio direttivo che decide con deliberazione motivata.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto della adesione alla associazione da parte di chi intende aderire alla stessa.

E' in facolta' degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

E' espressamente vietata la temporaneita' del rapporto associativo e qualunque tipo di associazione a termine.

Articolo 7

La qualita'di socio si perde per recesso o per esclusione.

I soci potranno recedere dalla associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al presidente che ne dara' comunicazione al consiglio direttivo.

L'esclusione e' deliberata dal consiglio direttivo nei seguenti casi:

- per mora superiore a novanta giorni nel pagamento della quota associativa annuale,
- per lo svolgimento di attivita' in contrasto o in concorrenza con quella della associazione,
- qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o contravvenga a regolari delibere adottate dagli organi sociali;
- qualora arrechi evidente danno morale o materiale alla associazione con il suo comportamento.

Il socio receduto o dichiarato escluso non avra' diritto a liquidazione per le quote versate.

Articolo 8

Gli organi della associazione sono:

- la assemblea dei soci,
- il consiglio direttivo,
- il Presidente,
- il collegio dei revisori dei conti se nominato

Le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 9

La assemblea dei soci e' presieduta dal presidente del consiglio direttivo o in sua mancanza da un presidente eletto a maggioranza semplice.

In essa ciascun socio puo' farsi rappresentare da altro socio; ogni socio non puo' avere piu' di tre deleghe.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'esercizio concluso e per deliberare circa le attivita' da intraprendere.

L'assemblea puo' inoltre essere convocata ogniqualvolta lo reputi necessario il consiglio direttivo ovvero quando ne faccia domanda scritta e motivata al consiglio direttivo un terzo dei soci.

Le convocazioni devono farsi mediante avviso pubblicato sette giorni prima dell'adunanza con affissione presso la sede della associazione o mediante comunicazione scritta da inviare a ciascun socio a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, ora e luogo dell'adunanza.

In sede ordinaria la assemblea dei soci delibera sul bilancio, sugli indirizzi e sugli obiettivi generali della associazione, sulla nomina e sul numero dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti.

In sede straordinaria la assemblea dei soci delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento e messa in liquidazione della associazione.

Articolo 10

Ogni associato ha diritto a un voto nelle assemblee, validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti.

La assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi.

Le deliberazioni, prese in conformita' allo statuto, obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Delle assemblee si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, nominato dal presidente.

Articolo 11

Il consiglio direttivo e' composto da un numero di membri da tre a nove, nominati dalla assemblea tra i soci; dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente ed eventualmente un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Qualora venisse a mancare uno o più membri del consiglio direttivo gli altri integreranno il consiglio per cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri tutto il consiglio decadrà e la assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente; in caso di assenza o impedimento i membri presenti del consiglio direttivo nomineranno un presidente di turno.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Al consiglio direttivo spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della associazione.

Il consiglio direttivo potrà assegnare incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di settori di attività o di iniziative particolari a propri componenti o a soci

Il consiglio direttivo potrà nominare un Comitato Scientifico che determini la linea culturale della associazione e i programmi di attuazione della stessa.

Articolo 12

Il presidente rappresenta legalmente la associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dispone validamente della firma sociale.

Convoca e presiede la assemblea dei soci e il consiglio direttivo e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni della assemblea e del consiglio direttivo.

Articolo 13

La gestione economico finanziaria e patrimoniale della associazione potra' essere controllata da un collegio dei revisori dei conti nominato dalla assemblea e composto di tre membri effettivi e due supplenti che non ricoprono altre cariche nella associazione.

Il collegio dei revisori rimane in carica tre anni.

Articolo 14

Il patrimonio della associazione e' costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti la associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative,
- redditi derivanti dal suo patrimonio,
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attivita'.

La quota associativa e' intrasmissibile e non rivalutabile.

La associazione non puo' distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione stessa, a meno che la distribuzione e la destinazione siano imposte dalla legge.

Articolo 15

Lo scioglimento della associazione e' deliberato dalla assemblea a maggioranza assoluta dei soci.

La assemblea provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del

patrimonio ad altra associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.